

# CITTÀ DI BIELLA



## COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 261 DEL 17.07.2017

---

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RICONDUCIBILI AI SETTORI DELLA SICUREZZA SOCIALE DEFINITI NEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 – ATTO DI INDIRIZZO

---

L'anno duemiladiciassette il diciassette del mese di luglio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

CAVICCHIOLI MARCO	SINDACO	X
PRESA DIEGO	VICE SINDACO	X
LEONE SERGIO	ASSESSORE	X
GAIDO GIORGIO	ASSESSORE	X
ZAGO FULVIA	ASSESSORE	X
BARRESI TERESA	ASSESSORE	X
VARNERO VALERIA	ASSESSORE	X
LA MALFA STEFANO	ASSESSORE	X
SALIVOTTI FRANCESCA	ASSESSORE	X

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**SERVIZI SOCIALI – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI RICONDUCIBILI AI SETTORI DELLA SICUREZZA SOCIALE DEFINITI NEL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004 – ATTO DI INDIRIZZO**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che

- ai sensi dell'art 74 del D.lgs n. 151/2001 infatti: “Per ogni figlio nato dal 1° gennaio 2001, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dalla stessa data, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è concesso un assegno di maternità pari a €. 1.694,45 ;
- l'art 9 del D. Lgs 286/1998 stabilisce tutti i parametri e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Dato atto che:

- la direttiva comunitaria 2011/98/UE art. 12 stabilisce che “procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”. In particolare, l'articolo menzionato, rubricato “Diritto alla parità di trattamento” stabilisce che: “I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004”;
- la presente direttiva si applica: (...) “ ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”;
- lo scopo esplicito della Direttiva in esame, è la necessità di garantire l'equo trattamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio degli Stati membri, mirando a garantire loro diritti o obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'Unione;
- la presente Direttiva dovrebbe conferire diritti soltanto in relazione ai familiari che raggiungono i lavoratori di un paese terzo per soggiornare in uno Stato membro sulla base del ricongiungimento familiare ovvero ai familiari che già soggiornano regolarmente in tale Stato membro, per quanto concerne: (...) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004 ;

Rilevato che:

- conformemente all'orientamento giurisprudenziale preponderante (cfr. Trib. Alessandria, 9.8.2016; Trib. Bergamo 20.7.2016, n. 4474; Trib. Brescia 23.8.2016, n. 6917; Trib.

Milano 5.12.2016 n. 32379), l'art. 12 direttiva 2011/98/UE deve considerarsi norma comunitaria direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, atteso il contenuto chiaro, preciso e incondizionato della stessa;

- che dalla diretta applicabilità dell'art. 12 e dal contrasto con la previsione interna (art. 74 d.lgs. n. 151/2001) che limita il diritto all'assegno di maternità ai soli stranieri con permesso di lungo soggiorno, discende la necessaria disapplicazione di quest'ultima in ragione del carattere sovraordinato del diritto comunitario rispetto all'ordinamento nazionale;

Vista l'ordinanza n. 95 del 4 maggio 2017 pronunciata dalla Corte Costituzionale, nella quale vengono chiarite le dinamiche dei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, in special modo per ciò che concerne la non applicazione del primo per contrasto con il secondo;

Ritenuto pertanto di vagliare la riconducibilità dell'assegno di cui all'art. 74 d.lgs. 26.3.2001, n. 151, in tutti quei casi in cui l'istanza rientra nella fattispecie dei "settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004", ossia il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio datato 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 ;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

### **DELIBERA**

1. di dare mandato al Dirigente competente, in fase di istruttoria delle istanze per la concessione dell'assegno di maternità ex art 74 del DLgs 151/2001 e delle altre prestazioni assistenziali riconducibili ai settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004, di dare applicazione alla direttiva comunitaria citata in premessa, in ossequio all'ordinanza n. 95 del 4 maggio 2017 pronunciata dalla Corte Costituzionale, con cui vengono chiarite le dinamiche dei rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, in special modo per ciò che concerne la non applicazione del primo per contrasto con il secondo;
-